

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1509 del 07/06/2023

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 1605 del 06/06/2023

OGGETTO: Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCo delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio – DETERMINA A CONTARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

OGGETTO: Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCo delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio – DETERMINA A CONTARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto “*Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Legge Regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6, avente ad oggetto “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*”;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

preso atto che in data 26 novembre 2019 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000170 del 18.10.2022 avente ad oggetto “*Conferma del Presidente e nomina del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 novembre 2019 avente ad oggetto “*Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – (DiSCo)*”

visto altresì il Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T000173 del 20.10.2022 avente ad oggetto “*Nomina di un componente designato dal Consiglio Regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

visto il Decreto n. 3 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti” per il periodo decorrente dal 1 aprile 2023 fino al 30 giugno 2023*”;

vista la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l’Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 recante *“Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”*;

vista la determinazione direttoriale n. 2959 del 31 ottobre 2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale si dispone il rinnovo contrattuale per il servizio di *“Assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell’indicatore ISEE/ISPEU parificato e rilascio del/della relativo/a attestato/certificazione”* alla Soc. CAAF UIL S.P.A fino al 8 giugno 2023;

vista la determinazione direttoriale n. 3065 del 8 novembre 2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale si dispone il rinnovo contrattuale per il servizio di *“Assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell’indicatore ISEE/ISPEU parificato e rilascio del/della relativo/a attestato/certificazione”* alla SOC. SERVIZI LAZIO SRL (CAAF CISL) fino al 8 giugno 2023;

vista la determinazione direttoriale n. 3125 del 14 novembre 2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale si dispone il rinnovo contrattuale per il servizio di *“Assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell’indicatore ISEE/ISPEU parificato e rilascio del/della relativo/a attestato/certificazione”* alla SOC. CAAF LAZIO E BASILICAT CGIL SRL fino al 8 giugno 2023;

considerato che:

- La Regione Lazio, attraverso l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza “DiSCo”, tutela il diritto allo studio universitario quale strumento fondamentale per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana);
- Le condizioni economiche dello studente richiedente i benefici erogati da DiSCo sono individuate dal DPCM n. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 68/2012 (situazione economica all’estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente);
- L’art. 8, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 68/2012 stabilisce che, nelle more dell’adozione di apposito decreto attuativo, restano in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica;
 - Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario e le università individuano le condizioni economiche dello studente utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).
- L’ISEE universitario (ISEE-U) è una tipologia di ISEE specifico per i servizi di cui tutti gli studenti universitari devono poter disporre per fruire dei servizi per il diritto allo studio. Tale tipologia di indicatore può essere richiesto ed ottenuto solo dagli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari il cui nucleo familiare risiede in Italia e produce redditi e detiene patrimoni in Italia.
- Per ottenere l’ISEE gli studenti possono rivolgersi ad un CAF, ossia ad organismi esplicitati nella circolare INPS n. 73 del 10/04/2015, "Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative" che prevede la possibilità, per le PP.AA. di consultare e acquisire i dati presenti nella banca dati ISEE.
- Per gli studenti non residenti in Italia nonché per studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare o parte di esso residente all’estero, per quanto concerne l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e le procedure di selezione dei beneficiari, trova applicazione quanto previsto dal su citato DPCM 9 aprile 2001, giusto il richiamo di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012.
- Nei casi in cui il nucleo familiare risieda all’estero non essendo quindi possibile procedere al calcolo dell’ISEE universitario, è adottato l’ISEE universitario parificato (ISEE-UP).
- Vista l’impossibilità di acquisire dalla banca dati dell’INPS le dichiarazioni relative alla situazione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi con genitori residenti all’estero (di seguito indicati come studenti stranieri), DiSCo, in esecuzione del protocollo d’intesa tra Andisu e la Consulta nazionale dei CAF, del 03 giugno 2015, intende individuare i CAF cui affidare il servizio di informazione, compilazione e trasmissione a DiSCo, degli ISEE parificati (ISEE-UP) relativi alle attestazioni ISEE che non possono essere inserite e conservate nella banca dati INPS in quanto riferite a studenti non residenti in Italia, nonché studenti stranieri appartenenti all’UE o extra UE residenti in

Italia, non autonomi, con nucleo familiare o parte di esso residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio.

- In tale quadro risulta rilevante il fatto che il “Centro Assistenza Fiscale”, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, essendo l'organismo autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, è il soggetto dotato di quelle competenze indispensabili, nonché di notevole esperienza nel settore richiesto, in grado di fornire i servizi di cui necessita DiSCo.
- Tenuto conto del fatto che nel 2021 e nel 2022 DiSCo ha proceduto ad apposita sperimentazione del servizio richiesto, sempre tramite CAF, per importi minori della soglia prevista dalla legge n. 120/2020 per appalti concedibili tramite affidamento diretto, ed oggi vi è necessità, per il 2023 di attivare una specifica tipologia del servizio di che trattasi a garanzia del rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;

vista la nota prot. n. 5185 del 26 maggio 2023, con al quale il Dirigente a interim dell' Area 4, trasmette il capitolato d'oneri per attivare il “*Servizio di compilazione e trasmissione a DiSCo delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio*” e nello specifico attivare una manifestazione d'interesse finalizzata per la ricerca di operatori economici a cui affidare il servizio di cui all'oggetto;

considerato che l'affidamento ha per oggetto l'assistenza allo studente per la compilazione della dichiarazione relativa alla situazione economica all'estero mediante l'acquisizione della documentazione necessaria per la compilazione, calcolo e infine trasmissione a DiSCo dell'indicatore parificato universitario per l'a.a. 2023/2024 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine, degli studenti italiani residenti all'estero, che facciano domanda per il bando Diritto allo studio, ovvero per ulteriori servizi erogati dal medesimo ente;

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)*) così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018) che recita espressamente che: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,*

considerato con la sopracitata nota il Dirigente *ad interim* dell'Area 6, trasmettendo il capitolato d'oneri e il piano economico della gara, ha stabilito che l'importo a base di gara è stimato in € 15,00, IVA esclusa, per ogni certificazione ISEE-UP elaborata dal CAF a favore di un singolo studente ed utilizzata dallo stesso per l'inoltro di domanda di ammissione ad uno dei benefici erogati da DiSCo, per un numero massimo di 7.000 attestazioni da distribuirsi tra tutti i CAF che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

che alla luce di quanto sopra il valore stimato complessivo è pari a € 105.000,00, IVA esclusa e la liquidazione degli importi avverrà in due *tranche* e precisamente:

- Prima *tranche*: entro il mese di dicembre 2023 verrà liquidato l'importo corrispondente al 75% delle attestazioni trasmesse dal CAF e presenti sulla piattaforma al 30 novembre 2023;
- Seconda *tranche*: entro il 31 luglio 2024 verrà liquidato a consuntivo l'importo restante, comprendente anche le attestazioni rilasciate successivamente al 30 novembre 2023, e previa verifica e controllo da parte di Disco della documentazione consegnata dal CAF, sulla base della quale è avvenuto il rilascio delle relative attestazioni.

considerato che ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il valore dell'appalto non comprende i costi della manodopera poiché trattatisi di servizi di natura intellettuali;

considerato che ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza poiché i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il seguente bando: “*Servizi professionali fiscali e tributari?*”;

visto il parere n. 735 del 24 settembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e di trasporti che recita espressamente: [...] “*il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici*” [...];

visto l'art. 1 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (**termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021**)*”;

visto l'art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);**
- b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021);*

considerato che la stazione appaltante ritiene opportuno affidare più operatori economici il servizio di cui all'oggetto, al fine di mettere a disposizione dello studente internazionale un servizio che copra in maniera capillare il territorio regionale e che sia prossimo al domicilio dello stesso studente;

attestato che, sebbene per l'affidamento diretto si possa procedere anche senza consultazione di operatori economici, la stazione appaltante, in virtù delle ragioni sopra esplicitate e in un'ottica di semplificazione e contestuale rispetto della trasparenza e massima concorrenzialità ritiene opportuno condurre un'indagine di mercato per individuare operatori economici a cui affidare il servizio di cui trattasi;

vista la nota del Dipartimento per le infrastrutture del MIT del 13.01.2021, avente ad oggetto: “*Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 1 d.l. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020[...]*”, nella quale viene chiarito, con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sottosoglia nella disciplina introdotta dal decreto Semplificazione, che l’Amministrazione per l’individuazione degli operatori può:

- **Condurre un’indagine di mercato secondo le indicazioni delle Linee Guida Anac n. 4 con pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito istituzionale;**
o in alternativa
- Utilizzare elenchi, dando immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte.

considerato che l’Amministrazione condurrà un’indagine di mercato predisponendo un apposito “*Avviso*” secondo le disposizioni nella sopra richiamata nota del MIT, da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale per almeno **10 (quindici) giorni**, per individuare gli operatori economici da invitare successivamente a singole Trattative Dirette sul MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020;

considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuato l’affidamento e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nell’Avviso pubblico di “*Manifestazione di interesse*” che si approva con il presente provvedimento;

considerato che non vi sarà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse e il servizio verrà affidato alle stesse condizioni a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti nella manifestazione d’interesse, attraverso singole Trattative Dirette sul sistema MEPA;

visto il **par. 5.1.3** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successive Delibere del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 che prevede espressamente che: “*Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento*”;

visto il **par. 5.1.4** delle Linee guida n. 4 dell’ANAC che prevedono espressamente che: “*La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 5*”;

visto il **par. 3.6** delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successive Delibere del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 che prevede espressamente che: “*Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*”;

vista la sentenza Consiglio di Stato 4 febbraio 2020, n. 875 :[...]*“Infine, con riguardo alla contestata violazione del principio di rotazione va detto che la procedura in argomento prevedeva l’invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’estensione dell’invito a tutte le ditte operanti nel settore determina l’inapplicabilità delle specifiche limitazioni previste dall’art. 36 in ordine alla rotazione delle imprese aggiudicatrici. Il principio di rotazione, infatti, non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;*

considerato che sulla base delle previsioni di cui all’Avviso allegato al presente provvedimento, l’Amministrazione avvierà delle Trattative dirette sul MEPA mediante la pubblicazione preventiva di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC per individuare degli operatori economici da invitare alle suddette procedure ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L n. 120/2020 e smi;

considerato che, a seguito della “Manifestazione di interesse” (pubblicata dopo il perfezionamento del presente provvedimento) si potrà procedere, qualora sussistano le previsioni operative di cui all’Avviso, all’avvio di Trattative dirette ai sensi dell’art. 1, comma 2 , lett. a) della L 120/2020 mediante Piattaforma MEPA con gli operatori economici partecipanti alla manifestazione d’interesse;

considerato che l’attivazione di una manifestazione d’interesse propedeutica all’ espletamento della trattativa diretta consentirà alla Stazione appaltante una più ampia concorrenza e offerte più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno anche dal punto di vista qualitativo;

visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede** le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che **ne giustifichino** la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

considerato, pertanto, che per la presente procedura la Stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all’ art. 93 del Codice, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, della L.120/20;

visto l’art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall’art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)*

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto non si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”* (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

viste le Linee Guida dell'ANAC n. 13 recanti *“La disciplina delle clausole sociali”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

considerato che la disciplina sulla stabilità occupazionale sopra riportata non è applicabile alla presente procedura in considerazione delle peculiarità dell'oggetto dell'appalto;

visto l'art. 8 comma 1 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: *“Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”;*

considerato che per la presente procedura non si ritiene opportuno né indispensabile prevedere la visita dei luoghi negli elaborati di gara in considerazione delle modalità esecutive dell'appalto;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: *“Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;*

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel*

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art 15, comma 1 lett. d) del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto l'art. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: *“Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è inferiore alla soglia di cui all' art. 15 lett. a) del sopracitato Regolamento e pertanto non possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

visto l'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: *“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera

di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è la Donatella Ruopoli ;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 21009, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 32 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

vista la legge della Regione Lazio n. 1 del 30 marzo 2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;

vista la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

visto lo Statuto dell’ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- 1. di ritenere** conforme alla normativa l’operato del RUP;
- 2. di approvare** l’Avviso Pubblico e tutta la relativa documentazione correlata per l’affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCo delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all’estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio;
- 3. di prendere** atto che l’ammontare complessivo dell’appalto è pari complessivamente ad **€ 128.100,00**, IVA inclusa;
- 4. di prenotare** la somma di **€ 128.100,00**, IVA compresa, sul bilancio dell’ Ente così suddivisa:

ANNO	CAPITOLO	PDCI	ART.	IMPORTO
2023	21009	1.03.02.11.008	5	€ 70.000,00
2024	21009	1.03.02.11.008	5	€ 58.100,00

5. che il responsabile unico del procedimento è Donatella Rupoli;

6. di dare atto che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;

8. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **06/06/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **06/06/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **06/06/2023**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **06/06/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1509 del 07/06/2023

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1605 del 06/06/2023, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **07/06/2023**